



OSCC.DEC/5/09
14 settembre 2009
OSCC+
ITALIANO
Originale: INGLESE

Commissione consultiva Cieli aperti

1^a Seduta della 50^a Sessione

Giornale OSCC(50) N.157, punto 3 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.5/09 NORME PROCEDURALI E METODI DI LAVORO DELLA CONFERENZA DI RIESAME DEGLI STATI PARTE DEL 2010 PREVISTA AI SENSI DELL'ARTICOLO XVI DEL TRATTATO SUI CIELI APERTI

I. Riferimenti

Le norme procedurali e i metodi di lavoro qui descritti si applicano alla seconda Conferenza di riesame (RC), come previsto dall'Articolo XVI del Trattato sui Cieli aperti entrato in vigore l'1 gennaio 2002, di seguito denominato il Trattato. Conformemente alla Decisione OSCC.DEC/4/09, la seconda Conferenza di riesame si svolgerà dal 7 al 9 giugno 2010.

II. Compiti dei depositari

Conformemente alle disposizioni contenute nell'Articolo XVI, paragrafo 3 del Trattato, i depositari convocheranno la conferenza degli Stati Parte per riesaminare l'applicazione del Trattato.

III. Presidenza

1. Gli Stati Parte assumeranno la Presidenza di tutte le conferenze, a rotazione secondo l'ordine alfabetico francese, se non altrimenti concordato. Il Presidente della seconda Conferenza di riesame sarà un rappresentante degli Stati Uniti d'America.
2. Le responsabilità della Presidenza comprenderanno:
 - (a) presiedere le riunioni della Conferenza di riesame;
 - (b) coordinare con il Segretariato dell'OSCE le disposizioni per l'assistenza necessaria allo svolgimento delle riunioni della conferenza, inclusa la distribuzione dei

documenti relativi alla Conferenza di riesame e dell'elenco degli oratori, nonché la tenuta di un giornale per registrare i lavori della conferenza;

- (c) proporre agli Stati Parte l'interruzione, l'aggiornamento o la conclusione della conferenza;
- (d) proporre l'aggiornamento o la sospensione del dibattito sul punto in discussione;
- (e) adoperarsi, in collaborazione con il Segretariato, per la soluzione delle questioni amministrative connesse all'organizzazione dei lavori della conferenza;
- (f) dichiarare chiuso l'elenco degli oratori, con il consenso degli Stati Parte. Il Presidente accorderà tuttavia il diritto di replica dopo la chiusura dell'elenco a qualsiasi rappresentante, qualora riceva richiesta in tale senso;
- (g) dare immediatamente la parola a qualsiasi rappresentante che sollevi una mozione d'ordine nel corso di una riunione. Il rappresentante che solleva una mozione d'ordine non interverrà sulla sostanza dell'argomento in discussione;
- (h) adempiere agli altri compiti, come concordato dagli Stati Parte.

IV. Riunioni della conferenza

1. Alla Conferenza di riesame prenderanno parte rappresentanti degli Stati Parte ad alto livello. Gli Stati Parte possono prevedere, se lo ritengono necessario, l'inclusione di consiglieri ed esperti nelle loro delegazioni.
2. Il Presidente in esercizio dell'OSCE sarà invitato a partecipare in qualità di osservatore.
3. Conformemente alle esistenti norme e procedure dell'OSCC, gli Stati partecipanti all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) che non sono parti del Trattato sui Cieli aperti possono partecipare alla Conferenza di riesame in qualità di osservatori e beneficiare degli stessi diritti che spettano loro in seno alle riunioni dell'OSCC.
4. L'OSCC potrebbe anche considerare l'opportunità di invitare rappresentanti di altre istituzioni internazionali a partecipare alla Conferenza di riesame in qualità di osservatori.
5. Le decisioni saranno adottate per consenso. Qualora siano proposti emendamenti al Trattato, tali emendamenti saranno esaminati da tutti gli Stati Parte in conformità all'Articolo XVI del Trattato.
6. I rappresentanti che partecipano alla Conferenza di riesame prenderanno posto secondo l'ordine alfabetico francese degli Stati Parte.
7. Le lingue ufficiali della Conferenza di riesame saranno l'inglese, il francese, il tedesco, l'italiano, il russo e lo spagnolo. Le dichiarazioni in ciascuna delle lingue ufficiali saranno tradotte simultaneamente nelle altre lingue ufficiali.

8. Gli Stati Parte stabiliranno il programma delle riunioni della Conferenza di riesame.

V. Ordine del giorno della conferenza

1. Gli Stati Parte adotteranno l'ordine del giorno all'inizio dei lavori, fatto salvo il diritto di ciascuno Stato Parte di sottoporre alla Conferenza di riesame e di fare inserire all'ordine del giorno qualsiasi questione attinente allo scopo della Conferenza.
2. Al fine di facilitare i preparativi per la Conferenza di riesame, l'OSCC fornirà agli Stati Parte un ordine del giorno preliminare entro l'1 marzo 2010.

VI. Giornale

1. Il giornale riporterà la data, l'ora di inizio e l'ora di chiusura di ciascuna riunione della Conferenza di riesame, lo Stato Parte che detiene la Presidenza, l'ordine del giorno della riunione e gli Stati Parte i cui rappresentanti hanno preso la parola su ciascun punto dell'ordine del giorno.
2. Il giornale riporterà inoltre le decisioni e le raccomandazioni concordate dagli Stati Parte. I testi di tali decisioni e raccomandazioni saranno allegati al giornale.
3. Le dichiarazioni interpretative, le proposte formali e i relativi documenti su questioni di sostanza saranno registrati nel giornale, che ne riporterà i testi su richiesta dell'autore ove siano presentati per iscritto alla Presidenza.

VII. Questioni finanziarie e amministrative

Saranno seguite le norme procedurali e i metodi di lavoro stabiliti dall'OSCC per le questioni finanziarie e amministrative.

VIII. Conferenze successive

Le norme procedurali e i metodi di lavoro elaborati per la Conferenza di riesame del 2010 potranno servire quale base, ove appropriato, per i lavori delle future conferenze degli Stati Parte, come descritto negli Articoli XVI e XV del Trattato.

* * * * *

Fatto a Vienna in seno alla Commissione consultiva cieli aperti il 14 settembre 2009, in ciascuna delle sei lingue specificate nell'Articolo XIX del Trattato sui Cieli aperti, ciascuno dei testi essendo ugualmente autentico.